



Domande e risposte

Argomenti:

- 1 Modulo blu - compilazione
- 2 Modulo blu - distribuzione delle copie
- 3 Modulo blu - aggiunte o correzioni
- 4 Modulo blu non compilato sul luogo del sinistro
- 5 Modulo blu con una sola firma
- 6 Feriti indicati sul modulo blu
- 7 Feriti non indicati sul modulo blu
- 8 Incidente con straniero
- 9 Incidente all'estero
- 10 Incidente con più veicoli
- 11 Urto successivo contro un cancello
- 12 Incidente con ciclomotore
- 13 Collisione tra un veicolo e cose trasportate su altro veicolo
- 14 Collisione tra un veicolo e un rimorchio
- 15 Non collisione tra veicoli
- 16 Parametri per la valutazione tecnica dei danni
- 17 Accordo ANIA/Carrozzeri
- 18 Tempi della perizia e del pagamento dei danni
- 19 Stima del danno da parte della mandataria
- 20 Veicolo riparato prima dell'accertamento dei danni
- 21 Richiesta a sensi dell'art. 3 - L. 39/1977
- 22 Statistica 2002

Risposte

1. **D.** Il modulo blu (prima facciata) deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?
R. E' utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso non devono mai mancare i dati di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il grafico dell'incidente, le firme dei due conducenti.
2. **D.** Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d'incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?
R. Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé ed una da consegnare al proprio assicuratore.
3. **D.** Posso fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso?
R. Assolutamente no: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro.
4. **D.** Al momento dell'incidente con soli danni ai veicoli, pur non essendovi dubbi sulle modalità di accadimento, non ho compilato il modulo blu e quindi non l'ho fatto firmare dall'altro automobilista. Posso provvedervi successivamente?
R. Lo può fare purché entro breve tempo, considerato che la denuncia del sinistro deve essere presentata al proprio assicuratore al più presto e comunque entro tre giorni.
5. **D.** L'assicurato-danneggiato presenta alla propria compagnia una copia del modulo blu sottoscritto dal solo responsabile e seduta stante firma a sua volta la copia: può essere applicata la procedura CID considerato che adesso il modulo ha le due firme?
R. No, perché la copia del modulo rimasta al responsabile contiene una sola firma e quindi il suo assicuratore, ricevendola, non può ritenere applicabile la procedura CID e deve perciò avviare la procedura ex lege per il risarcimento del terzo danneggiato..



6. **D.** Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID per i danni al veicolo?
R. No, la Convenzione non è mai applicabile se il modulo blu indica la presenza di un ferito, chiunque esso sia.
7. **D.** Sul modulo blu non sono indicati feriti ma, durante la gestione convenzionale, emergono delle lesioni: l'impresa mandataria deve annullare la procedura CID?
R. L'impresa mandataria deve annullare la procedura CID solo se le lesioni, non indicate sul modulo blu ma emerse in un secondo momento, riguardino il proprio assicurato, cioè colui che ha diritto all'indennizzo dei danni al veicolo.
In tutti gli altri casi la gestione convenzionale deve continuare fino ad esaurimento, mentre i danni fisici saranno trattati dall'assicuratore del responsabile.
8. **D.** Ho avuto un incidente con un veicolo con targa estera:
a) posso compilare il mio modulo di constatazione amichevole d'incidente e farlo firmare dallo straniero?
b) posso firmare il modulo in lingua estera dello straniero?
c) posso utilizzare la procedura CID col modulo firmato da entrambi?
R. a) sì;
b) sì perché il modulo in lingua straniera corrisponde esattamente a quello in italiano;
c) no salvo che il veicolo con targa estera non sia assicurato in Italia con compagnia aderente alla CID, caso peraltro molto improbabile.
9. **D.** Ho avuto un incidente all'estero con altro veicolo anch'esso assicurato in Italia con compagnia aderente alla CID: posso chiedere il risarcimento diretto al mio assicuratore?
R. Sì.
10. **D.** Dopo il tamponamento, la mia vettura è andata a sbattere contro un veicolo antistante subendo danni anche alla parte anteriore e provocandone alla parte posteriore del veicolo da me urtato: posso utilizzare la procedura CID?
R. No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli.
11. **D.** La mia vettura, dopo essere stata tamponata da un'altra, è andata a finire contro un cancello subendo danni anche alla parte anteriore: il mio assicuratore, può applicare la procedura CID, e pagarmi sia i danni posteriori che anteriori?
R. Sì purché il cancello non abbia subito danni indicati sul modulo di denuncia, nel qual caso la procedura CID non è applicabile; se invece i danni al cancello non sono indicati in denuncia ma sono rilevati successivamente, la procedura CID può essere applicata se il cancello non è di sua proprietà.
12. **D.** Ho avuto un incidente con un ciclomotore: posso chiedere il risarcimento al mio assicuratore con procedura CID?
R. No, perché i ciclomotori sono esclusi dalla CID.
13. **D.** Un autocarro, retrocedendo, ha urtato con l'estremità di una delle travi che trasportava, il parabrezza della mia vettura rompendolo; abbiamo sottoscritto il modulo blu: posso chiedere l'indennizzo diretto alla mia compagnia?
R. No, perché la Convenzione non si applica nel caso di collisione tra un veicolo e cose trasportate su altro veicolo sporgenti dalla sua sagoma.
14. **D.** Un autotreno in curva ha urtato col suo rimorchio la mia autovettura; il camionista ha ammesso la propria responsabilità ed ha firmato il modulo blu: è applicabile la procedura CID?
R. Sì, perché il rimorchio era agganciato alla motrice con la quale forma un unico veicolo; se invece fosse stato staccato, la Convenzione non sarebbe stata applicabile.
15. **D.** Un autocarro, munito di spazzaneve, danneggia con la neve accumulatasi anteriormente una vettura in sosta. Le parti sottoscrivono il modulo blu: si può applicare la procedura CID?
R. No, perché la collisione è avvenuta non tra le strutture di due veicoli bensì tra la neve sospinta dall'autocarro e la vettura. L'ipotesi può equipararsi alla collisione tra un veicolo e cose trasportate o cadute da altro veicolo, ipotesi in cui la Convenzione non è in effetti applicabile.
16. **D.** Quali sono i parametri tecnici ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni ad un veicolo?
R. Il Tempario (manuale dei tempi di riparazione) prodotto dall'ANIA assieme ai carrozzieri, il Prezzario (listino dei prezzi dei ricambi), le tariffe di manodopera praticate da oltre 15.000 autoriparatori convenzionati, le metodologie di riparazione rispondenti alla migliore tecnica e professionalità.



17. **D.** Il carrozziere ha inoltrato all'assicuratore del danneggiato l'avviso previsto dall'accordo ANIA/Autoriparatori specificando che il veicolo è immediatamente disponibile in carrozzeria per l'accertamento dei danni: la perizia deve essere fatta entro 5 giorni secondo l'accordo citato od entro 10 giorni secondo Convenzione?
R. La perizia deve essere fatta entro 5 giorni purché il carrozziere abbia correttamente trasmesso l'avviso all'ufficio competente dell'impresa mandataria utilizzando lo stampato previsto, debitamente completato, ed allegando copia del modulo blu.
18. **D.** Quali sono i tempi massimi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno?
R. Per la perizia il tempo è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) in presenza di modulo blu sottoscritto da entrambi gli automobilisti (gg. 45).
19. **D.** Quando l'impresa mandataria deve provvedere alla stima dei danni subiti dal veicolo assicurato?
R. Ogni qualvolta dal modulo blu emergono le condizioni per l'applicazione della Convenzione, anche se successivamente la gestione diretta debba essere annullata per qualsivoglia motivo: in quest'ultimo caso l'impresa mandataria dovrà rimettere alla debitrice, unitamente alla restante documentazione, anche la stima del danno.
20. **D.** All'atto dell'accertamento dei danni, disposto dall'impresa mandataria nei tempi stabiliti dalla Convenzione, il veicolo assicurato risulta già riparato: la gestione CID può continuare o deve essere annullata?
R. La gestione CID può continuare ma la mandataria non è più vincolata dai tempi previsti in Convenzione per l'accertamento ed il pagamento diretto dei danni e, se del caso, potrà disporre un'offerta, a sensi dell'art. 4.7, per l'indennizzo dei danni nella misura in cui abbia potuto effettivamente valutarli.
21. **D.** Può la mandataria di propria iniziativa annullare la gestione CID e rinviare l'incarto alla debitrice avendo saputo che il proprio assicurato-danneggiato ha intenzione di avanzare richiesta di risarcimento alla compagnia del responsabile a sensi dell'art. 3 della L. 39/1977 od avendo ricevuto per conoscenza copia della richiesta?
R. No: la mandataria deve attendere che la debitrice le faccia esplicita richiesta di trasferirle la pratica per la gestione ordinaria; la mandataria può però mettersi in contatto con la debitrice per informarla della situazione e/o per accertarne le intenzioni.
22. **D.** Quanti sono stati i sinistri indennizzati con la procedura CID nel 2002?
R. I sinistri sono stati 1.175.898. Essi rappresentano circa il 60% di tutti i sinistri con soli danni materiali verificatisi nel 2002 e pagati dalle imprese assicuratrici nello stesso anno